

D.M. 4 APRILE 2023, n.59. Rentri: il sistema sanzionatorio. Terza parte

Con questo terzo ed ultimo contributo concludiamo la nostra disamina sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti analizzando il regime sanzionatorio.

Sinteticamente e in maniera non esaustiva il regolamento in commento prevede anche un precipuo sistema sanzionatorio che si incentra sulle sanzioni enucleate nell'articolo 258, commi 10-12, del D.lgs 152/06 e s.m.i. intervenute queste ultime con il D.lgs 3 settembre 2020, n.116.

Per meglio capire quali condotte vengono sanzionate occorre vedere ora più nel dettaglio sia quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi e a comunicare i dati relativi alla tracciabilità in base al combinato disposto dell'art.188-bis, comma 3-bis, e dell'art.12 del dm n.59/2023, sia le tempistiche previste per ciascuno di tali soggetti.

In primis ricordiamo i soggetti tenuti ad iscriversi:

- 1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (sia pericolosi che non);
- 2) i produttori di rifiuti pericolosi (nessuno escluso);
- 3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano sia rifiuti pericolosi che non pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commerciante ed intermediario di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi;
- 4) i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- 5) i soggetti di cui all'art.189, comma 3, del d.lgs 152/06 ovvero i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianale, industriale, di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dai trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Ecco dunque che il comma 10 del citato articolo 258 disciplina proprio la fattispecie sanzionatoria della mancata o irregolare iscrizione al Rentri prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1000,00 a 3000,00 euro per quelli pericolosi; in altri termini viene sanzionata la condotta di tutti coloro che benchè obbligati ad iscriversi (vedi elencazioni di cui sopra) non l'abbiano fatto.

Ricordiamo, altresì, che diverse sono anche le tempistiche di iscrizione che i soggetti devono rispettare a far data dal 15 giugno 2024 e precisamente:

A. dal diciottesimo mese ed entro i successivi sessanta gironi:

- 1) enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- 2) i gestori di rifiuti (trasportatori, impianti, intermediari), i Consorzi, ed i gestori del servizio di raccolta di cui all'art.183, comma 1, lett.pp).

B. dal ventiquattresimo mese ed entro i successivi sessanta giorni:

1) enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti.

C. dal trentesimo mese ed entro i successivi sessanta giorni:

1) per tutti i rimanenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

Proprio in riferimento alle tempistiche dell'iscrizione lo stesso comma 10 sopra citato sanziona l'iscrizione irregolare cioè quella che non abbia rispettato la cronologia ovvero i tempi sopra descritti; risulta evidente che, rispetto alla precedente fattispecie di omessa iscrizione, qui la stessa è avvenuta ma tardivamente ovvero in violazione della tempistica differita prevista dal combinato disposto dell'articolo 13 del decreto ministeriale n.59/2023 e del decreto direttoriale di recente emanazione ovvero il n.97/2023.

Infine viene prevista una sanzione anche qualora l'iscrizione risultasse irregolare cioè non rispettosa delle modalità specificate nell'allegato al decreto direttoriale n.143.

A tutto ciò si aggiunge quanto previsto nella seconda parte del comma 10 dell'articolo 258 ovvero ulteriori sanzioni che saranno applicate in caso di inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati del registro di carico e scarico e dei formulari al Rentri.

Più precisamente viene prevista una sanzione pecuniaria da 500,00 a 2000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1000,00 a 3000,00 euro per quelli pericolosi per la mancata o incompleta trasmissione dei dati; in sintesi occorre che i soggetti obbligati trasmettano i dati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste che sono, poi, le medesime tempistiche oggi vigenti per le l'annotazione del movimento del registro di scarico e carico a secondo del soggetto della filiera (dieci giorni per i produttori e per i trasportatori e due giorni per coloro che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento).

Appare evidente che con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ai soggetti obbligati è stata aggiunto, al tradizionale adempimento (quello di annotazione delle scritture ambientali ovvero registri e formulari), quello di trasmissione delle informazioni al Rentri.

In conclusione questi nuovi illeciti introdotti dal Rentri non venendo a sostituirsi ma bensì ad aggiungersi alle tradizionali e consolidate fattispecie di illeciti in ambito di corretta tenuta delle scritture ambientali ovvero Mud, registro di c/ e formulario, impongono alle imprese della filiera di gestione dei rifiuti un sempre più gravoso impegno nel cercare di districarsi di fronte all'esponenziale aumento di adempimenti e scadenze.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it